



## Tribunale di Bergamo

(Decreto di variazione tabellare per il settore civile a seguito delle modifiche apportate al Codice civile e al Codice di procedura civile dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149)

### Il Presidente del Tribunale

Premesso che in data 17 ottobre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022 recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»;

Rilevato che detto decreto legislativo ha apportato significative modifiche alla disciplina del processo civile, tra cui figura l'inserimento, nel libro II del codice di procedura civile, del titolo IV bis, recante «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», entro il quale, a decorrere dal 28 febbraio 2023<sup>1</sup>, dovrà, essere ricercata la disciplina applicabile «ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea» (art. 473-bis comma I c.p.c.);

Rilevato che il quadro processuale delineato dal titolo IV bis comprende: **(1)** un modello procedimentale di carattere generale — a cui sono soggette le controversie per le quali non sia previsto un rito differenziato — che il legislatore tipicizza con riferimento al giudizio di primo grado (capo II sezione I), all'appello (capo II sezione II) e all'attuazione dei provvedimenti (capo II sezione III); **(2)** alcuni riti differenziati — operanti per specifiche tipologie di controversie o di provvedimenti (capo III sezioni da I a VII e capo IV) — che

---

<sup>1</sup> L'art. 1 comma 380 l. 29 dicembre 2022, n. 197 ha sostituito l'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, anticipando l'entrata in vigore del nuovo rito dal 30 giugno 2023 al 28 febbraio 2023.

talora sono la risultante di variazioni, più o meno ampie, apportate al modello generale (ad es., il rito che deve essere seguito in presenza di violenza domestica o di genere ed il rito applicabile ai procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni) e talaltra sono da esso largamente autonomi (si pensi, ad es., ai provvedimenti che, ai sensi dell'art. 473-ter c.p.c., restano assoggettati al rito camerale); (3) un gruppo di disposizioni generali (capo I), applicabili — se pertinenti — a tutti i procedimenti rientranti nel titolo IV bis;

Osservato che - tra le tante innovazioni introdotte - si segnala l'unificazione della disciplina processuale applicabile ai procedimenti di separazione e divorzio, in passato soggetti ad un rito speciale risultante dagli artt. 706-711 c.p.c. e 4 e ss. 1. 10 dicembre 1970, n. 898, e a quelli concernenti i figli nati fuori del matrimonio e le modifiche delle condizioni di separazione e di divorzio, fino ad oggi trattati col rito camerale di cui agli artt. 737-742-bis c.p.c. In particolare, il nuovo modello procedimentale unitario è basato sulla composizione collegiale dell'organo giudicante e sulla trattazione ed istruzione della causa a cura del giudice relatore, all'uopo delegato dal presidente (cfr. art. 473-bis.1 comma 1 c.p.c.). È stata eliminata la scissione fra fase presidenziale del procedimento, deputata al tentativo di conciliazione e alla successiva adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, e fase di istruzione e trattazione, che si esplicava sotto la direzione del giudice istruttore;

Evidenziato che i mutamenti normativi descritti rendono opportuno un adeguamento delle disposizioni tabellari vigenti, le quali, per intuibili ragioni, sono principalmente incentrate sulla delega al Presidente della Sezione Prima Civile e ai giudici della medesima sezione, della celebrazione delle udienze presidenziali dei procedimenti di separazione e divorzio. È utile, in particolare, precisare che le funzioni in materia di contenzioso di persone, minorenni e famiglie attribuite dalle nuove disposizioni del codice civile e del codice di procedura civile al «presidente del tribunale» (cfr. artt. 316-bis comma 2 c.c. e 473-bis.8 comma 4, 473-bis.60 comma 2, 473-bis.62 commi 2 e 4, 473-bis.68 comma 2 e 473-bis.71 comma 2 c.p.c.) e al «presidente» (cfr. artt. 473-bis.14 commi 2 e 4, 473-bis.15, 473-bis.51 commi 3 e 5, 473-bis.53 comma 1 e 473-bis.64 comma 3 c.p.c.), saranno esercitate dal Presidente della Prima Sezione Civile, tabellarmente competente nella materia della famiglia e dei diritti fondamentali della persona;

Osservato che il nuovo rito di famiglia prevede, altresì, modalità differenti di svolgimento della prima udienza *«nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere posti in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori»* (artt. 473-bis.40 e ss. c.p.c.) e la possibilità di richiedere l'adozione di provvedimenti indifferibili *«in caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti»* (art. 473-bis.15 c.p.c.). Ciò impone - già al momento della fissazione della prima udienza - un esame molto attento di tutti i ricorsi, onde verificare se siano dedotte condotte violente, se sia necessario emettere provvedimenti indifferibili, se sia opportuno disporre da subito una presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali, e se occorra procedere alla nomina di un curatore speciale del minore; sarà quindi opportuno delegare al giudice anche la fissazione

della udienza, la trattazione e l'istruttoria della causa, con adozione anche di questi provvedimenti.

Rilevato che il tema è stato trattato alla riunione *ex art.* 47 quater 0.G. della Prima Sezione Civile, svoltasi in data 28 febbraio 2023;

Ritenuto, pertanto, che alla luce delle condivisibili considerazioni riportate, sia fondamentale, per garantire un celere, proficuo ed organizzato svolgimento delle funzioni giudiziarie in tema di famiglia, disporre che:

a) il Presidente potrà delegare il giudice relatore alla fissazione dell'udienza di prima comparizione e alla trattazione ed istruzione della causa nei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglia;

b) il modulo organizzativo dell'algoritmo di assegnazione automatica nella Prima Sezione Famiglia (non ancora in uso) potrà essere adottato anche con riferimento ai procedimenti di separazione e divorzio, di filiazione non matrimoniale, di modifica delle condizioni di separazione e divorzio e di attribuzione di TFR o pensione (tenendo conto della distinzione tra procedimenti contenziosi e consensuali). Il Presidente della Prima Sezione Famiglia adotterà i provvedimenti organizzativi coesenziali alla concreta implementazione dell'algoritmo (che potrà essere graduale), alla verifica del funzionamento dell'applicativo ed al puntuale monitoraggio delle introdotte modifiche, nel rispetto delle previsioni della normazione primaria e secondaria.

Vista la Legge di bilancio 29 dicembre 2022 n. 197 e il D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 (c.d. decreto Milleproroghe), contenenti disposizioni relative alla giustizia civile e che anticipano l'entrata in vigore di alcune parti della riforma;

Ritenuto che per l'adozione del presente provvedimento vada adottata la procedura prevista per le altre variazioni tabellari di cui all'articolo 40 della stessa circolare CSM 23 luglio 2020;

Tanto premesso,

#### DISPONE

1) le funzioni in materia di contenzioso di persone, minorenni e famiglie attribuite dalle nuove disposizioni del codice civile e del codice di procedura civile al «presidente del tribunale» (cfr. artt. 316-bis comma 2 c.c. e 473-bis.8 comma 4, 473-bis.60 comma 2, 473-bis.62 commi 2 e 4, 473-bis.68 comma 2 e 473-bis.71 comma 2 c.p.c.) e al «presidente» (cfr. artt. 473-bis.14 commi 2 e 4, 473-bis.15, 473-bis.51 commi 3 e 5, 473-bis.53 comma 1 e 473-bis.64 comma 3 c.p.c.), verranno esercitate dal Presidente della Prima Sezione Civile, tabellarmente competente nella materia della famiglia e dei diritti fondamentali della persona, funzione attualmente ricoperta dal Presidente del Tribunale;

2) il Presidente potrà delegare il giudice relatore alla fissazione dell'udienza di prima comparizione e alla trattazione ed istruzione della causa nei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglia;

3) il modulo organizzativo dell'algoritmo di assegnazione automatica nella Prima Sezione Civile - potrà essere adottato anche con riferimento ai procedimenti di separazione e divorzio, di filiazione non matrimoniale, di modifica delle condizioni di separazione e divorzio e di attribuzione di TFR o pensione;

4) il Presidente della Prima sezione civile adotterà i provvedimenti organizzativi di propria competenza ex art. 47-quater 0.G., coesenziali alla concreta implementazione dell'algoritmo (che potrà essere graduale), alla verifica del funzionamento dell'applicativo ed al puntuale monitoraggio delle introdotte modifiche, nel rispetto delle previsioni della normazione primaria e secondaria.

#### DICHIARA

l'urgenza del presente decreto, esecutivo dal momento in cui il Consiglio Giudiziario esprimerà unanime parere favorevole, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare.

#### DISPONE

la comunicazione immediata del presente provvedimento:

- al Signor Presidente della Corte di Appello - Presidente del Consiglio Giudiziario, sede;
- al Signor Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale;
- ai Signori Presidenti, magistrati togati ed onorari, assegnati a questo Tribunale e agli Uffici del Giudice di Pace di Bergamo, di Treviglio e di Grumello del Monte;
- al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo;
- ai Direttori delle Cancellerie del settore civile, sede, per le disposizioni di servizio di propria competenza a supporto della giurisdizione.

Bergamo, 1 marzo 2023

Il Presidente del Tribunale

Cesare de Sapia

